



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>1</b>
Ancona	Data:	

**DECRETO DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
N. 241/AFP DEL 09/05/2012**

**Oggetto: Reg. (CE) 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità – Campagna 2012.**

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20

**- D E C R E T A -**

- di approvare e di emanare, in attuazione delle Disposizioni attuative per gli accordi agroambientali d'area di cui alla DGR n. 514 del 16 aprile 2012, il bando a condizione per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214) a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire l'attivazione del suddetto bando con procedura condizionata all'approvazione di modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche, da parte della Commissione Europea e del Consiglio Regionale. Pertanto i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni, relativamente alle seguenti parti:
- per la misura 2.1.1. attivata nell'ambito degli accordi agroambientali d'area Natura 2000, la possibilità di finanziare gli "Organismi gestori dei pascoli";
- di stabilire inoltre, che i richiedenti "Organismi gestori dei pascoli" assumano i seguenti impegni sottoscrivendo l'apposita dichiarazione:
  - 1) *di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;*
  - 2) *di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2012, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;*
  - 3) *di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;*
- di applicare per la Campagna 2012 le istruzioni contenute nella circolare Agea n. 4 del 02/03/2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento. Atto a cui dovrà essere data diffusione attraverso la pubblicazione sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it);



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>2</b>
Ancona	Data:	

- di precisare che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN;
- che le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1698/05 sono state determinate nella D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato DM 13/05/2011;
- di stabilire che dal presente atto non deriva un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura finanziaria è garantita dalla quota FEASR e dalla quota dello Stato del PSR Marche 2007-2013;
- di stabilire che, per ogni ulteriore aspetto non specificato nel presente atto, si applicano le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

IL DIRIGENTE  
(Cristina Martellini)



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>3</b>
Ancona	Data:	

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa di riferimento**

- **Regolamento (CE) n. 1698/2005**, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (CE) n. 1320/2006** recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio.
- **Regolamento (CE) n. 1974/2006** della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche.
- **Regolamento (UE) N. 65/2011** della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006.
- **Regolamento (CE) n. 484/2009** della Commissione del 9 giugno 2009, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Regolamento (CE) N. 73/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
- **Regolamento (CE) N. 1122/2009** della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
- **Circolare ACIU.2007.237 del 06/04/2007** - Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005.
- **Circolare n. 43** dell'Organismo pagatore AGEA del 30 luglio 2009 - Procedimento per l'aggiornamento e la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. CE 796/2004, Legge 241/90, Legge 69/2009) e sue modifiche ed integrazioni.
- **D.M 30125 del 22/12/2009** - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- **Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale 2007-2013**, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 31 ottobre 2006, notificato alla Commissione Europea e dichiarato ricevibile con nota del 11.01 2007;
- **L.R. 14/2006** "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie";
- **Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 50** del 17/04/2007 "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005";
- **Decisione della Commissione Europea C (2008) 724** del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche;
- **Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008** di approvazione del PSR Marche.
- **Decisione della Commissione Europea C(2010)9358** del 17 dicembre 2010 che approva da ultimo la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2008)724 del 15 febbraio 2008 recante approvazione del PSR Marche;
- **Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 16 del 7/12/2010** che modifica da ultimo il Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2007/2013 in attuazione del reg. CE 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005;
- **Delibera di Giunta Regionale n. 773** dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>4</b>
Ancona	Data:	

- **Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 328/S10** del 22 ottobre 2009 avente per oggetto: "Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - chiarimenti relativi alle procedure di presentazione domande";
- **Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca n. 419/S10** del 20 settembre 2010 "Manuale delle procedure dall'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 - Sezione III Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche - Pubblicazione 3° semestre Testo coordinato";
- **Bandi misure agro ambientali** Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - ASSE 2 Misura 2.1.4 - Pagamenti Agroambientali - 2007/2008/2009/2010/2011
- **DDS 113/AFP** del 7 aprile 2011 "Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche - bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità"
- **DDS 168/AFP** del 12/05/2011 "Reg. (CE) 1698/2005 - PSR Marche 2007-2013 - Bando di accesso a condizione per le domande di aiuto/pagamento a superficie (misure 211-213-214), a valere sugli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità - Campagna 2011
- **DDS 491/AFP** del 02/12/2011 "Reg. (CE) 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Marche - bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità. Presentazione progetti esecutivi.";
- **DDS 8/PSD** del 07/05/2012 "Reg. CE n. 1698/05 - PSR Marche 2007-2013 - Accordi agroambientali d'area di cui al DDS 491/AFP del 2/12/2011 - Approvazione dei progetti esecutivi. Elenco progetti ammessi"

#### Disposizioni attuative PSR 2007/2013 inerenti alle misure agro ambientali

- **DGR n. 574 del 22/04/2008** "Disposizioni attuative del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Misure agroambientali" relativo alla Misura 2.1.1 "Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane"; alla Misura 2.1.2 "Indennità naturali a favore di agricoltori in zone svantaggiate diverse da quelle montane" ; Misura 2.1.4 "Pagamenti agroambientali" sottomisure b, d.1.a, d.1.b, d.2 ;
- **D.G.R. 551 del 30/03/2009** [http://psr2.agri.marche.it/psr\\_2007-2013/disposizioni\\_attuative/lotta\\_integrata/DGR0551\\_09.pdf](http://psr2.agri.marche.it/psr_2007-2013/disposizioni_attuative/lotta_integrata/DGR0551_09.pdf) Reg CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d'area e filiere locali - Modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.
- **D.G.R. n. 631 del 20/04/2009**- Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211-212-214-215-221-224 per l'anno 2009.
- **DGR 251/10 - Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d'area e filiere locali
- **DGR 797/10 - Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche. Modifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 1041/08, alla DGR n. 1446/09, alla DGR n. 1618/09, alla DGR n. 2214/09 ed alla DGR n. 251/2010".
- **Reg CE 1698/2005** - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 1.1.1, 1.2.2, 1.2.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 5.1.1 - Accordi agroambientali d'area e filiere locali - Modifiche e rettifiche alle disposizioni attuative di cui alla DGR 1041/08, alla DGR 631/09, alla DGR 1446/09 ed alla DGR 2214/09.
- **DGR 490/11 - Reg. CE 1698/2005** - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità - Modifiche alla DGR 251/10 ed alla DGR 1788/10;
- **DGR 558/11 - Reg. CE 1698/2005** - Programma di Sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 211/224/227 - Modifiche alla DGR 490/11;
- DGR n. 514 del 16 aprile 2012 Reg. CE 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale della Regione Marche - Approvazione delle disposizioni attuative per le misure 2.1.1, 2.1.4 e per gli Accordi agroambientali d'area Natura 2000 annualità 2012.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIOLAZIONI



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>5</b>
Ancona	Data:	

- D.G.R. n. 1581 del 17/11/2008. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e)"
- D.G.R. n. 1543 del 17/10/2009. Disposizioni in materia di violazioni Misure 112 - 121 123 e 311
- D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 - (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215"
- DM 27417 del 22\_12\_2011 testo registrato dalla Corte dei Conti (GURI n. 303 del 30/12/2011)
- Errata-corrige a DM 27417/11 pubblicata su GURI n. 45 del 23/2/2012
- D.G.R. 232 del 27/02/2012 condizionalità 2012 Regione Marche



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>6</b>
Ancona	Data:	

### **Motivazioni ed esito dell'istruttoria**

Con la DGR n. 490 del 4 aprile 2011 sono state approvate le Disposizioni Attuative relative agli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità. Con tale deliberazione sono stati forniti gli elementi di indirizzo per la strutturazione del bando di accesso agli aiuti e stabilite le risorse da utilizzare per favorire la creazione degli Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità in parola. In particolare sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

- presentazione di un progetto di massima da parte del soggetto promotore dell'accordo agroambientale d'area;
- presentazione delle singole domande di aiuto da parte di tutti i soggetti ricadenti negli accordi agroambientali d'area di massima che rispettano le condizioni di accesso;
- presentazione di un progetto esecutivo da parte dei soggetti promotori degli accordi agroambientali d'area il cui progetto di massima è risultato ammissibile alla fase di progettazione esecutiva;
- graduatoria regionale dei progetti agroambientali d'area;
- valutazione di ammissibilità delle singole domande di aiuto.

Le misure attivabili nell'ambito degli accordi agroambientali territoriali di cui sopra sono: 1.1.1b. - 1.2.5. - 2.1.1. - 2.1.3. - 2.1.4b. - 2.1.4d. - 2.1.6.

Il PSR Marche 2007-2013 al capitolo 5.3.2.a. definisce le tipologie e le caratteristiche dei diversi accordi agroambientali d'area ed al capitolo 5.3.2.b. fissa le procedure attuative da attivare per la loro attivazione. In particolare quest'ultimo capitolo stabilisce che "La selezione dei progetti agroambientali d'area sarà effettuata da un organismo di valutazione regionale in grado di effettuare l'istruttoria completa dei progetti d'area e delle singole domande in esso contenute".

Con DDS 113/AFP del 7 aprile 2011, in aderenza alle suddette disposizioni attuative, è stato approvato il Bando di accesso per gli Accordi agro ambientali d'area per la tutela della biodiversità, che stabilisce i criteri e le modalità di presentazione ed approvazione dei progetti agroambientali di massima.

Con DDS 146/AFP del 27 aprile 2011 è stata istituita la commissione di valutazione unica regionale in grado di effettuare le valutazioni dei progetti di massima, dei progetti esecutivi e delle singole domande di aiuto e pagamento presentate.

Con Decreto del Dirigente della P.F. Programmazione e struttura decentrata di Ascoli-Fermo n. 9/PSD del 9 maggio 2011 sono stati approvati i progetti di massima, relativi agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità, per i quali i soggetti promotori sono stati ammessi alla presentazione dei progetti agroambientali d'area esecutivi ed i singoli aderenti sono stati ammessi a presentare le domande di aiuto/pagamento individuali.

Con DDS 168/AFP del 12/05/2011 è stato aperto il Bando a condizione relativo alle domande a superficie relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità per le Misure 211, 213, 214.

Successivamente, con DDS 491/AFP del 02/12/2011 è stato emanato il bando di accesso per accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità richiedendo la presentazione dei progetti esecutivi. A seguito della scadenza del bando, fissata per il 31 gennaio 2012, sono stati presentati 6 progetti esecutivi:

- Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega
- Parco Sasso Simone e Simoncello
- Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa
- Parco del Conero
- Riserva Naturale Torricchio
- Parco dei Sibillini

Con DGR n. 514 del 16 aprile 2012 sono state approvate le disposizioni attuative relative agli accordi agroambientali per la biodiversità annualità 2012 nella quale sono contenute le disposizioni inerenti le misure a superficie 211, 213, 214 da attivarsi nell'anno 2012 nell'ambito degli accordi agroambientali i cui progetti esecutivi sono considerati ammissibili dalla specifica Commissione regionale.

Con DDS 8/PSD del 07/05/2012 sono stati approvati tutti i 6 progetti esecutivi relativi agli accordi agroambientali sopra elencati e pertanto il presente bando riguarda esclusivamente tali progetti.

Alcune condizioni relative agli accordi agro ambientali d'area, sono interessate da modifiche al PSR le cui



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>7</b>
Ancona	Data:	

procedure non sono ancora giunte a conclusione. Tuttavia, in considerazione che i tempi necessari al completamento di tutti gli iter amministrativi dell'approvazione delle modifiche al Programma e della successiva attuazione dei bandi, determinano l'impossibilità del rispetto dei tempi regolamentari per la presentazione delle domande di aiuto a superficie per l'anno 2012, fissato al 15 maggio di ogni anno, si ritiene indispensabile comunque avviare le procedure in questione nelle more dell'approvazione finale del PSR.

In tale contesto è però indispensabile procedere alla emanazione dei bandi, con la formula condizionale per tutte le parti delle schede di misura non ancora formalmente approvate dalla Commissione europea e dal Consiglio Regionale.

I bandi devono pertanto stabilire che, per le parti seguenti, i richiedenti devono dichiarare di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze di eventuali mancate approvazioni:

- per la misura 2.1.1. attivata nell'ambito degli accordi agroambientali d'area Natura 2000, la possibilità di finanziare gli "Organismi gestori dei pascoli";

In ragione di tale incertezza inoltre, è opportuno che i richiedenti "Organismi gestori dei pascoli" assumano, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione relativa ai seguenti impegni:

- di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2012, agli obblighi previsti dal PSR per la/le misura/e alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;

L'organismo pagatore Agea, con propria circolare n. 4 del 02/03/2012 Sviluppo Rurale ha emanato le istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento -, che si dovranno applicare per la Campagna 2012. È peraltro opportuno che a tale Atto sia data diffusione attraverso la pubblicazione sul sito regionale [www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it), al fine di garantirne la massima diffusione tra i soggetti interessati alla presentazione delle domande.

Fermo restando che gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN è necessario stabilire conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2012 per le domande di aiuto/pagamento inerenti le Misure 211 e 213 i seguenti termini a pena di irricevibilità:

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **15 maggio 2012**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2012**;
3. domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;
4. per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **09 giugno 2012**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (15/05/2012) viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo;

Conformemente alla medesima circolare Agea 2012 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura **2.1.4 d Azione 1a**) - Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono è necessario stabilire i seguenti termini:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>8</b>
Ancona	Data:	

1. il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **09 giugno 2012**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo pilastro.
2. non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del **09 giugno 2012**.
3. è possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il **09 giugno 2012**.
4. Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del **09 giugno 2012** sono irricevibili.

Sempre secondo quanto previsto nella circolare Agea 2012 è necessario stabilire che i beneficiari devono presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

1. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
2. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione sulla base di professionalità e competenze accertate dall'Amministrazione e per i quali la stessa si assume la completa responsabilità; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

Considerate le necessità di semplificazione amministrativa **diversamente dalle annualità precedenti**, secondo quanto stabilito con Agea la copia cartacea della domanda stampata, sottoscritta secondo i termini di legge e rilasciata come sopra indicato dovrà:

- a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che ne detiene il fascicolo aziendale;
- b) se presentata, tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale, **deve** essere consegnata secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, **entro il 09 Luglio 2012** alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili;
- c) se relativa al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) essere presentata **entro il 09 Luglio 2012** secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera c) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili

Quando è richiesto di allegare alla domanda ulteriore documentazione cartacea obbligatoria la stessa va inviata (unitamente alla domanda cartacea) alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche **entro 09 Luglio 2012**.

Le specifiche modalità di presentazione delle domande possono variare a seconda della tipologia di contributo cui si vuole accedere e vengono specificate per ogni Misura nell'Allegato A parte integrante del presente decreto.

Le sanzioni previste per violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. (CE) 1698/05 sono state determinate nella D.G.R. n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 - (sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il DM 30125 del 22 dicembre 2009 (come modificato dal DM 13/05/2011).

Per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel PSR 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali, regionali;

E' necessario dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR Marche ai sensi della L.R. n. 17/2003, nonché sul sito regionale **www.agri.marche.it**, e attraverso le Strutture decentrate Agricoltura, le Organizzazioni Professionali, i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati (CAA), gli Ordini ed i Collegi professionali convenzionati;

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale in quanto la copertura delle Misure 2.1.1, 2.1.3 e 2.1.4 del PSR Marche è garantita dalla



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>9</b>
Ancona	Data:	

quota FEASR e dalla quota dello Stato.

**Proposta**

In relazione a quanto sopra si propone quanto riportato nel dispositivo.

*Il responsabile del procedimento  
(Sergio Urbinati)*



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>10</b>
Ancona	Data:	

- ALLEGATI -

**Bando relativo alle domande a superficie relative agli accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità**



ALLEGATO A

# Regione Marche



## **Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013**

Reg. (CE) n. 1698/2005

Misura 211 – Indennità compensativa in aree montane  
Misura 213 – Indennità compensativa in aree Natura 2000  
Misura 214 – Pagamenti agroambientali

**BANDO A CONDIZIONE ANNUALITÀ 2012**



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>12</b>
Ancona	Data:	

## **1. MISURA 2.1.1 INDENNITÀ PER SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE.**

### **1.1. Finalità della misura**

La misura è finalizzata a garantire la migliore gestione del territorio montano, favorendo la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale, anche nell'ottica del mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

È prevista la concessione di una indennità a favore degli agricoltori delle zone montane destinate al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- garantire la continuità e la sostenibilità economica dell'attività agricola nelle aree montane;
- conservare lo spazio naturale ed il paesaggio attraverso l'adozione di attività produttive rispettose dell'ambiente, con particolare riferimento all'attività zootecnica.

Le indennità possono essere concesse per tutte le superfici ricadenti nelle zone di montagna della regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3.

### **1.2. Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria relativa alla misura 211 per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 2.100.000,00.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al paragrafo 5.1.5.8. dell'allegato "A" alla DGR n. 514 del 16 aprile 2012.

### **1.3. Beneficiari**

Possono essere beneficiari della presente misura:

- A.** soggetti titolari di domanda di aiuto/pagamento giudicata ammissibile a valere della misura 2.1.1 per l'annualità 2011 presentata nell'ambito di un accordo agroambientale d'area per la tutela della biodiversità in area Natura 2000. Tali soggetti possono essere gli imprenditori agricoli, ad esclusione degli enti pubblici, che abbiano la residenza per tutta la durata dell'impegno nelle aree montane o svantaggiate della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05. Nel caso di Comuni parzialmente montani tali requisiti risultano verificati purché la residenza ricadano all'interno del confine amministrativo del Comune stesso. Nel caso di società, per quanto concerne la residenza, si prende a riferimento quella del legale rappresentante indicato in domanda;

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate - società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- I beneficiari devono essere titolari di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritti all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

- B.** Organismi gestori di pascoli che rispettano le seguenti condizioni:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>13</b>
Ancona	Data:	

- risultano già costituiti in data anteriore al 2003;
- sono associazioni costituite in prevalenza da Comunanze Agrarie o Università Agrarie;
- sono soggetti che esercitano l'attività agricola conducendo direttamente un'azienda con terreni in proprietà assumendosi l'onere della gestione, della cura, del mantenimento e dello sfruttamento dei pascoli. Possono inoltre condurre al pascolo animali messi a disposizione di Conferenti. Il Conferente è un'impresa agricola che mette temporaneamente a disposizione dell'Organismo gestore dei pascoli il proprio bestiame, per 5 mesi l'anno ed alleva gli animali per i restanti 7 mesi;

L'organismo gestore del pascolo beneficia dell'indennità compensativa a condizione che i pascoli gestiti siano pascolati con bestiame in maggioranza di proprietà di allevatori utenti delle Università agrarie o delle Comunanze agrarie (conferenti), per un periodo di circa 5 mesi all'anno.

Ai sensi dell'art. 25 ,2° comma della Legge n. 35 del 04 aprile 2012 " i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse"

#### **1.4. Scadenza per la presentazione delle domande**

Conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2012 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 211 i seguenti termini di presentazione delle domande a pena di irricevibilità:

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **15 maggio 2012**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2012**;
3. domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;
4. per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **09 giugno 2012** In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (15/05/2012) viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

#### **1.5. Responsabile di procedimento**

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

#### **1.6. Modalità di presentazione delle domande**

I beneficiari, così come sopra individuati, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2012 devono presentare domanda, tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche, previo conferimento del mandato, esclusivamente per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 4 del 02 marzo 2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>14</b>
Ancona	Data:	

domande di aiuto/pagamento.

Gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN.

Conformemente alle indicazioni ricevute da Agea e **diversamente dalle annualità precedenti** la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge, e rilasciata come sopra indicato dovrà:

- a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA dovrà essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che ne detiene il fascicolo aziendale.
- b) se presentata, tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale, dovrà essere presentata **entro 09 Luglio 2012**, secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche.

Per i beneficiari di cui alla lettera B del paragrafo 1.3 la documentazione cartacea obbligatoria come stabilito al successivo paragrafo va inviata **(unitamente alla domanda cartacea) a pena di irricevibilità** alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche **entro 09 Luglio 2012**.

La versione cartacea della domanda comprensiva degli allegati deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

### 1.7. Documentazione da allegare alla domanda

Per i soli beneficiari di cui alla lettera B paragrafo 1.3 del presente bando è prevista la seguente documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:

- a) Modello 211 2012 - Dichiarazione relativa alla formula condizionale del bando;
- b) Modello esemplificativo di Conferimento capi/2012: documento di affidamento tra Organismo gestore e singolo agricoltore, dal quale risulti la data di presa in consegna del bestiame, il numero e la tipologia dei capi affidati ed i relativi codici identificativi di cui alla Banca Dati Nazionale (BDN);

### 1.8. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori e gli Organismi gestori dei pascoli, di seguito indicati come agricoltori, possono beneficiare dell'aiuto qualora rispettino le condizioni di seguito riportate.

- 1) Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.
- 2) Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).
- 3) Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>15</b>
Ancona	Data:	

- 4) L'impegno riguarderà l'intera SAU aziendale ricadente nella Regione Marche condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto. Per le domande presentate a valere sugli accordi agroambientali d'area di cui al presente bando, le superfici ammissibili all'aiuto in ogni caso sono soltanto quelle ricadenti all'interno della perimetrazione dell'area stessa.

Sono escluse dall'aiuto le superfici non ricomprese nella perimetrazione di un accordo agroambientale d'area il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi del DDS n. 8/PSD del 07/05/2012. In particolare sono ammissibili le superfici ricadenti all'interno delle perimetrazioni relative ai progetti dichiarati ammissibili e di seguito indicati:

- Accordo "Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega"
- Accordo "Parco Sasso Simone e Simoncello"
- Accordo "Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa"
- Accordo "Parco del Conero"
- Accordo "Riserva Naturale Torricchio"
- Accordo "Parco dei Sibillini"

- 5) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, dalla data di presentazione della domanda di aiuto. La superficie minima per accedere all'aiuto è pari ad Ha 3,00 di SAU richiesta a premio.

- 6) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati nei termini di legge.

- 7) Gli impegni di prosecuzione dell'attività agricola che deve assumere l'agricoltore, a fronte dell'erogazione dell'aiuto, si distinguono in impegni di durata annuale ed impegni di durata quinquennale come di seguito indicati:

- a) **Impegni di durata annuale** con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Negli anni nei quali l'agricoltore accede all'aiuto dell'indennità compensativa, lo stesso avrà l'obbligo di:

- mantenere in coltivazione tutta la SAU oggetto dell'aiuto;
- mantenere il rapporto UBA/SAU foraggera aziendale entro i limiti previsti;
- mantenere il rapporto SAU foraggera a premio/SAU a premio complessiva entro il limite previsto;
- mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
- mantenere attiva la posizione fiscale;
- rispettare le regole della condizionalità su tutta la superficie aziendale.

- b) **Impegni di durata quinquennale** con decorrenza dalla data del primo pagamento del premio di indennità compensativa. Tali impegni sono mantenuti dall'agricoltore anche nel caso in cui lo stesso non percepisca alcun aiuto dopo l'indennità compensativa del primo anno:

- mantenere in coltivazione almeno 3 ha di SAU ubicata in zona montana. Qualora tale superficie sia costituita, per intero o in parte, da pascoli permanenti, prati-pascoli e prati non avvicendati, essa dovrà comunque risultare effettivamente pascolata dal bestiame aziendale;
- mantenere la residenza in un comune ubicato in zona montana o svantaggiata della Regione Marche;
- mantenere attiva la posizione fiscale.

- 8) Le superfici interessate dall'indennità devono essere costituite per almeno il 50% da superfici a foraggiere, escludendo nel calcolo del rapporto tutte le superfici boscate. L'agricoltore si impegna a pascolare tutte le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente aziendali, per le quali ha chiesto l'aiuto a valere della presente misura. È facoltà dello stesso agricoltore non chiedere a premio tali superfici, dichiarandole con un codice non a premio, nel qual caso però le stesse non verranno computate nel calcolo del rapporto UBA/Ha di foraggiere aziendali. Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>16</b>
Ancona	Data:	

controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo.

- 9) Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio **dall'annualità 2011** deve essere garantito un carico di bestiame allevato **compreso tra 0,5 e 2,0 UBA** ad ettaro di superficie a foraggiere con le modalità stabilite al successivo paragrafo "Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale". Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda.
- 10) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 4 e 5 Reg. CE 73/09) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/09), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.
- 11) La residenza dell'imprenditore richiedente deve ricadere nelle aree montane della Regione Marche, individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE sino alla data del 31/12/2009 e successivamente nelle aree individuate ai sensi dell'art. 50 del Reg. (CE) 1698/05.
- 12) nel caso il richiedente sia un Organismo gestore, deve essere sottoscritto un documento di affidamento tra Organismo gestore e singolo agricoltore, dal quale risulti la data di presa in consegna del bestiame, il numero e la tipologia dei capi affidati ed i relativi codici identificativi di cui alla Banca Dati Nazionale (BDN);
- 13) nel caso un Organismo gestore non raggiunga il carico minimo di bestiame previsto per la concessione dell'aiuto, lo stesso deve impegnarsi a mettere in atto pratiche agronomiche assimilabili al pascolamento (esempio sfalcio della vegetazione pascolabile), in modo da garantire una corretta gestione del cotico erboso;
- 14) inoltre, l'Organismo gestore deve assicurare un'organizzazione a turni del pascolo attraverso la suddivisione dello stesso in comparti recintati di dimensione adeguata per evitare un eccessivo carico di bestiame; deve inoltre assicurare la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- 15) Per gli aiuti di cui alla lettera b) del successivo capitolo "Intensità e tipologia di aiuto" gli agricoltori per poter beneficiare degli aiuti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni aggiuntive:
  - attuare la coltivazione di castagneti da frutto su superfici classificabili come SAU, così come indicato dall'art. 2 della legge regionale 6/2005, su di una superficie di almeno 3 ettari ubicati nelle zone montane.

### **1.9. Intensità e tipologia di aiuto**

Ferme restando tutte le altre condizioni riportate al paragrafo "Limitazioni alle condizioni di ammissibilità" ed il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente bando, per l'annualità 2012 possono essere concesse indennità compensative, pari a **200 Euro ad ettaro**:

- a. di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), per compensare gli agricoltori che praticano la zootecnia, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane;
- b. di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) dedicata a coltura specializzata di castagno da frutto per compensare gli agricoltori, dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano l'attività produttiva agricola nelle aree montane.

La SAU aziendale di cui alla lettera a) può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 50% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 e n.64 e non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>17</b>
Ancona	Data:	

Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.

### **Calcolo del premio per beneficiari di cui alla lettera A del paragrafo 1.3**

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si eroga l'indennità Natura 2000 nei limiti del tetto di 15.000 Euro; B) se il massimale in questione non è saturato con la misura 213, si procede al calcolo del contributo della misura 211 come di seguito indicato e comunque non oltre il tetto complessivo di 15.000 Euro:

Le indennità saranno calcolate sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 20 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 40 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 40 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

### **Calcolo del premio per beneficiari di cui alla lettera B del paragrafo 1.3**

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 150.000.

Le indennità saranno erogate alle aziende agricole sulla base della seguente digressività:

- 100% della indennità calcolata sui primi 500 ettari di SAU;
- 50% della indennità calcolata sui successivi ettari di SAU e fino ad un massimo di 1.000 ettari;
- nessuna indennità calcolata sugli ettari di SAU eccedenti i primi 1.000 ettari.

Ai fini del rispetto di tale condizione di digressività è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99. Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>18</b>
Ancona	Data:	

### 1.10. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2012.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, suini allo stato brado, ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2012;

La condizione di allevamento di suini allo stato brado e di ungulati ed altri animali "minori" allevati allo stato brado o semibrado, è rispettata quando l'allevamento è esercitato in spazi aperti recintati, forniti di un riparo di qualsiasi tipologia per gli animali e di almeno un punto di approvvigionamento di acqua, tali che il rapporto tra la superficie delimitata da recinzione in cui gli animali possono liberamente pascolare e le UBA allevate non sia superiore al valore di 2,0 e non sia inferiore a 0,5 UBA/ha di SAU foraggera.

Qualora non sia rispettato tale parametro gli animali non sono computati nel rapporto UBA/SAU di foraggere.

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo per tutta la durata dell'impegno. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui i prati pascolo ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, condotte dal beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

### 1.11. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera. Ugualmente deve essere rispettata la condizione della percentuale minima del 50% di foraggere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura.

La verifica del possesso dei requisiti della densità di carico e della percentuale di foraggere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto si effettua tenendo conto anche dell'eventuale azienda (superfici ed animali) di cui già dispone il subentrante, a prescindere che egli sia o meno nelle condizioni di accedere all'aiuto.

Le eventuali superfici già possedute dal subentrante non sono in ogni caso ammissibili all'aiuto nell'annualità del subentro.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>19</b>
Ancona	Data:	

### 1.12. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

In particolare la DGR n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il decreto Ministeriale MIPAF n. 30125 del 22/dicembre 2009 (come modificato dal DM 13/05/2011).

### 1.13. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

È stabilita priorità assoluta per i richiedenti di cui alla lettera A del paragrafo 1.3, la cui domanda di aiuto/pagamento a valere della misura 2.1.1 per l'annualità 2011 risulta ammissibile alla data di approvazione della graduatoria di cui al successivo paragrafo 1.14. Per gli altri richiedenti, l'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100.

La priorità relativa al punto C "Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali" sarà valutata solo se verrà compilato, in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, l'apposito campo informatico. La mancata compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità

<b>TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'</b>	<b>PESO %</b>
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	25%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	35%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

<b>A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0



<b>B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

<b>C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali</b>	<b>Punti</b>
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,5 e 2 UBA/ha.

#### **1.14. Formazione della graduatoria**

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Si finanzieranno tutte le domande di aiuto dei richiedenti di cui alla lettera A del paragrafo 1.3, la cui domanda di aiuto/pagamento a valere sulla misura 2.1.1 per l'annualità 2011 risulta ammissibile alla data di approvazione della presente graduatoria, quindi le restanti domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dalle disposizioni 2012. Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza ai beneficiari con dimensione aziendale maggiore.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>21</b>
Ancona	Data:	

## **2. MISURA 2.1.3 INDENNITÀ NATURA 2000 ED INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA 2000/60/CE.**

### **2.1. Finalità della misura**

La misura è finalizzata a garantire una adeguata gestione delle aree Natura 2000 favorendo pratiche agricole compatibili con i vincoli derivati dall'applicazione, della Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) e della Direttiva riguardante al conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE).

- promuovere l'applicazione delle misure di conservazione relative al settore agricolo e zootecnico e promuovere l'applicazione di ulteriori misure agroambientali nelle aree individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
- promuovere l'applicazione delle misure di conservazione relative al settore agricolo e zootecnico e promuovere l'applicazione di ulteriori misure agroambientali nelle aree individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

### **2.2. Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria, per la misura 2.1.3 per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 4.550.000,00.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al paragrafo 5.1.5.8. dell'allegato "A" alla DGR n. 514 del 16 aprile 2012.

### **2.3. Beneficiari**

Imprenditori agricoli che adottino le misure di conservazione obbligatorie, approvate ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, per le relative specifiche aree Natura 2000, specificate al capitolo "Tipologie degli interventi".

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate - società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- I beneficiari devono essere titolari di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritti all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale).

Ai sensi dell'art. 25 ,2° comma della Legge n. 35 del 04 aprile 2012 " i dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse"

### **2.4. Scadenza per la presentazione delle domande**

Conformemente a quanto previsto nella circolare Agea 2012 per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura 213 i seguenti termini di presentazione delle domande a pena di irricevibilità:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>22</b>
Ancona	Data:	

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato, al **15 maggio 2012**, tenuto conto anche della necessità di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del SIGC nel cui ambito di controllo rientra parimenti la domanda unica presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009;
2. domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2012**;
3. domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco;
4. per le domande iniziali di cui al punto 1), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al **09 giugno 2012**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (15/05/2012) viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

## 2.5. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3019 e mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

## 2.6. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come individuati in premessa, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2012 devono presentare alle sedi provinciali del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca della Regione Marche (nel seguito "SDA") competenti per territorio secondo la residenza dell'imprenditore o del rappresentante legale della società, apposita domanda di aiuto/pagamento.

Le suddette domande vanno rilasciate per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e previo mandato del richiedente, per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola. (CAA) o di altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche.

Possono presentare domanda solo i richiedenti che abbiano preliminarmente provveduto alla costituzione e, se necessario, all'aggiornamento del fascicolo aziendale. Qualora tale fascicolo non sia stato preventivamente costituito è possibile effettuare detta operazione presso un CAA o altri soggetti eventualmente abilitati dalla Regione Marche.

Il fascicolo aziendale è unico, ed è detenuto dall'Organismo pagatore competente secondo la disciplina dettata dalla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e successivi aggiornamenti, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, e dal Manuale Utente, edizione maggio 2007 e successivi aggiornamenti, reperibile sul sito [www.sian.it](http://www.sian.it) (area download).

Il fascicolo aziendale contiene, quindi, tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone, anche se le diverse Unità tecnico-economiche (UTE) aziendali sono ubicate in Regioni diverse. Il beneficiario potrà presentare le proprie domande con riferimento ai vari bandi emanati dalle Regioni nei cui territori ricadono le UTE interessate.

E' prevista la presentazione di un modello informatico di domanda e della sua versione in formato cartaceo, costituita dalla stampa del modello informatico effettuata successivamente all'operazione di chiusura della domanda, comprensiva dell'allegata documentazione obbligatoria.

La domanda, redatta informaticamente su SIAN, deve essere compilata e rilasciata conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 4 del 02/03/2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>23</b>
Ancona	Data:	

La copia cartacea della domanda e gli allegati, devono pervenire presso la SDA competente per territorio, entro e non oltre **09/07/2012**.

La versione cartacea della domanda deve essere firmata in originale ed autenticata nei modi di legge, deve essere presentata in busta chiusa e deve contenere tutti gli allegati previsti.

Si evidenzia che anche le domande inoltrate a mezzo posta con raccomandata A.R., devono pervenire entro la data di scadenza fissata.

## 2.7. Irricevibilità della domanda

Sono considerate non ricevibili le domande:

- rilasciate sul sistema informativo oltre il termine ammesso per la presentazione tardiva;
- presentate in formato cartaceo oltre il termine di scadenza;
- non presentate in busta;
- prive della sottoscrizione originale del produttore o non autenticate nei modi di legge;
  - prive della documentazione obbligatoria per la ricevibilità di cui all'allegato "1b";

## 2.8. Documentazione da allegare alla domanda

In allegato alla domanda deve essere prodotta la documentazione, obbligatoria o necessaria al riconoscimento di titoli o requisiti di cui all'allegato "1b" e di seguito riportata:

- a) Modello 2/IN2012: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza - relativo all'assunzione degli impegni annuali ed alla dichiarazione dei requisiti di priorità (La sola mancata compilazione della parte relativa al possesso dei requisiti di priorità e o la non compilazione degli appositi campi informatici comporta la non assegnazione delle priorità);
- b) Modello 10/IN2012: obbligatorio per la ricevibilità dell'istanza presentata da società - relativo all'elenco dei soci al momento della presentazione della domanda;
- c) Piano di pascolamento - obbligatorio per l'ammissibilità delle superfici interessate al pascolamento;

## 2.9. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

Gli agricoltori possono beneficiare dell'aiuto qualora rispettino le condizioni di seguito riportate.

Il fascicolo aziendale, cartaceo ed elettronico, costituisce il presupposto per la presentazione delle domande di pagamento e che i processi di controllo sul fascicolo aziendale rappresentano la certificazione delle informazioni rese, con valenza di opponibilità a terzi.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori, fatta comunque salva, la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

Il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99 è detenuto dal CAA che provvede alle attività finalizzate a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative. Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore che apre il fascicolo, e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie.

Sono escluse dall'aiuto le superfici non ricomprese nella perimetrazione di un accordo agroambientale d'area il cui progetto esecutivo è stato approvato ai sensi del DDS n. 8/PSD del 07/05/2012. In



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>24</b>
Ancona	Data:	

particolare sono ammissibili le superfici Rete Natura 2000 ricadenti all'interno delle perimetrazioni relative ai progetti dichiarati ammissibili e di seguito indicati:

- Accordo "Comunità montana Catria e Nerone - Monte Catria, Monte Acuto, Monte della Strega"
- Accordo "Parco Sasso Simone e Simoncello"
- Accordo "Comunità montana Esino-Frasassi Gola della Rossa"
- Accordo "Parco del Conero"
- Accordo "Riserva Naturale Torricchio"
- Accordo "Parco dei Sibillini"

- 1) gli interventi siano realizzati nell'ambito di un accordo agroambientale d'area, ammesso a finanziamento dalla Regione Marche con le modalità stabilite al capitolo 5.3.2. del PSR 2007-2013;
- 2) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (art. 4 e 5 Reg. CE 73/09) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/09), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99;
- 3) La superficie oggetto dell'aiuto deve essere posseduta dall'imprenditore, come uso esclusivo e continuativo, per tutta la durata dell'impegno dalla data di presentazione della domanda di aiuto;
- 4) Per i terreni in affitto i contratti di affitto scritti e verbali devono essere registrati nei termini di legge;
- 5) Con riferimento alle annualità per le quali si percepisce il premio deve essere garantito dalle aziende zootecniche un carico di bestiame allevato compreso tra 0,5 e 2,0 UBA ad ettaro di superficie a foraggiare con le modalità stabilite al paragrafo 2.12. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, di cui alla tipologia intervento del paragrafo 2.10.1, il requisito del carico di bestiame deve essere posseduto sin dal momento della presentazione della domanda.
- 6) Nella medesima superficie non è ammesso il cumulo degli aiuti previsti dalla presente misura con quelli erogati ai sensi della misura 214 sottomisura e).

## **2.10. Tipologie degli interventi**

È prevista la compensazione per l'adozione delle seguenti misure di conservazione obbligatorie, approvate ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, per le relative specifiche aree Natura 2000 di seguito indicate.

### *2.10.1. Misure di conservazione degli Habitat 6210 e 6510 nei siti Natura 2000*

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono;
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine;
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>25</b>
Ancona	Data:	

causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.

- f) al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione;

Le superfici non avvicendate destinate a prato-pascolo e pascolo permanente debbono risultare effettivamente pascolate dal bestiame aziendale. Tali superfici qualora non utilizzate dovranno essere dichiarate con un codice non a premio.

Ai fini della verifica dell'effettivo pascolamento, oltre al sopralluogo in situ, i funzionari incaricati dell'istruttoria o del controllo potranno richiedere la produzione da parte dell'allevatore di tutta la documentazione obbligatoria, sanitaria o amministrativa, ordinariamente necessaria per le attività di monticazione, demonticazione e movimentazione del bestiame avviato al pascolo. E' inoltre prevista la possibilità di controlli in azienda da effettuarsi durante il periodo del pascolamento, anche al di fuori del campione estratto ai fini del controllo.

#### *2.10.2. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato*

- a) Ad esclusione delle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno;
- b) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allestimento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- c) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inserbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>26</b>
Ancona	Data:	

### 2.10.3. Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0

- a) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco dell'habitat forestale ZPS, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

Per quanto riguarda la creazione di fasce inerbite di cui ai punti c) e d) delle Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato e di cui al punto a) delle Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0 e 92A0, la superficie oggetto di impegno deve essere collocata al di fuori della superficie sottoposta al vincolo di costituzione delle fasce tampone così come stabilito dalla norma 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" in applicazione del regime di Condizionalità di cui al DM 27417 del 22/12/2011 e alla DGR 232 del 27/02/2012 e successive modificazioni.

### 2.11. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concesse indennità Natura 2000 per l'annualità 2011 per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), ai sensi della decisione 2000/15/CE della Commissione del 24 novembre 1999, per compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e/o della perdita di reddito derivanti dall'adozione di pratiche agricole connesse all'applicazione di misure di conservazione e di tutela delle aree Natura 2000.

Con DGR n. 1471 del 27 ottobre 2009 la Regione Marche ha approvato misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Per tali obblighi minimi non sono previste compensazioni a valere sul presente Programma.

È invece prevista la compensazione per l'adozione delle misure di conservazione obbligatorie indicate al paragrafo "Tipologia degli interventi", con le modalità di seguito indicate:

- **170 Euro** per ettaro di superficie a pascolo per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.10.1** del capitolo tipologie di intervento. Tale importo è ridotto a **150 Euro** nel caso in cui non sia previsto l'obbligo del pascolamento recintato;  
La SAU aziendale suddetta può essere ammessa all'aiuto tenendo conto che ai fini del calcolo del premio, in ogni caso, non sono ammissibili le superfici con una copertura effettiva della vegetazione forestale arborea ed arbustiva, intesa come area di incidenza delle chiome, pari o superiore al 20%. Ugualmente sono totalmente escluse le superfici con roccia affiorante la cui estensione supera il 20% della superficie totale. In sostanza sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.103, n.63 mentre non sono ammissibili all'aiuto le superfici con codice coltura AGEA n.54 e n.64.  
Nel quadro dei principi sopra enunciati, per quanto riguarda l'eleggibilità di tali superfici a pascolo magro, si dovrà tener conto delle eventuali circolari tecnico-operative di Agea, emanate in applicazione della disciplina comunitaria in materia, attualmente in evoluzione.
- **120 Euro** per ettaro di superficie a seminativo di cereale autunno vernino per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.10.2** del paragrafo tipologie di intervento. Tale importo è ridotto a **45 Euro** nel caso di deroga al taglio dei cereali a 30 cm e nel caso di altri seminativi. Nel caso in cui le superfici siano interessate anche dagli impegni di cui alla lettera d) l'importo è maggiorato di **150 Euro** ad ettaro per ogni ettaro interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m<sup>2</sup>;
- **150 Euro** per ettaro di superficie a seminativo per il rispetto degli obblighi previsti dalle Misure di conservazione di cui al **paragrafo 2.10.3** del paragrafo tipologie di intervento (ogni ettaro a premio deve essere interessato dalla creazione di fasce inerbite durevoli su una superficie di almeno 2.000 m<sup>2</sup>).

Il premio massimo annuo per beneficiario, cumulabile su tutte le misure di indennità compensativa e di indennità Natura 2000, è fissato in €. 15.000. Si procede pertanto come segue: A) si eroga l'indennità Natura 2000 nei limiti del tetto di 15.000 Euro; B) se il massimale in questione non è saturato con la misura 213, si procede al calcolo del contributo della misura 211 come indicato nel capitolo 1.12. del presente Allegato A al bando, e comunque non oltre il tetto complessivo di 15.000 Euro:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>27</b>
Ancona	Data:	

Ai fini del rispetto di tale massimale di erogazione, è fatto divieto di suddividere artificiosamente l'azienda agricola. Per azienda si intende tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario, ricadente sul territorio della Regione Marche, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Pertanto allo scopo di garantire il rispetto di tale condizione ciascuna persona fisica può partecipare al bando attraverso una sola domanda in uno dei seguenti ruoli:

- titolare di ditta individuale;
- socio o amministratore di società.

Nei casi di più domande alle quali partecipi in qualità di titolare o di socio la stessa persona fisica, l'Ufficio istruttore provvederà ad ammettere solo la domanda presentata per prima sul sistema informativo qualora i titolari delle domande in conflitto non esprimano la consensuale preferenza per una diversa domanda da ammettere, a prescindere dall'ordine cronologico di presentazione, e quindi ad escludere dall'aiuto tutte le altre. Ai fini dell'applicazione della presente procedura è fatto obbligo alle società che presentano l'istanza di aiuto di dichiarare in domanda i codici fiscali di tutti i soci componenti la società stessa.

## **2.12. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale**

Le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2012.

Per il computo del carico di bestiame, sono presi in considerazione esclusivamente i capi bovini, equini, ovi-caprini, riportati nella tabella di conversione di cui al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative del 2012;

La superficie considerata utile ai fini del calcolo del carico di bestiame è l'intera SAU foraggera dell'azienda agricola, compresa quindi anche quella regionale o extra regionale situata al di fuori delle aree di intervento della presente misura, posseduta dall'imprenditore come uso esclusivo e continuativo almeno per tutta l'annualità in cui si percepisce l'aiuto. Ai soli fini della determinazione del carico di bestiame si possono conteggiare anche le superfici a prato-pascolo e prato non avvicendate che, pur non essendo pascolate, sono utilizzate per la produzione di foraggio.

Questa modalità di calcolo può essere adottata soltanto nel caso in cui i prati pascolo ricadano nella stessa UTE dove sono allevati gli animali per i quali viene calcolato il carico di bestiame o ricadano in Comuni confinanti al Comune dove è ubicata la suddetta UTE.

Le superfici a pascolo invece sono considerate utili esclusivamente nel caso siano pascolate dal bestiame aziendale.

Le superfici gravate da uso civico, condotte dal beneficiario, concorrono anch'esse per intero al calcolo del carico di bestiame.

## **2.13. Rispetto degli impegni**

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. delle disposizioni attuative, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso dell'annualità oggetto dell'aiuto non è consentito ridurre le superfici a premio, è invece possibile ridurre le altre superfici della SAU aziendale a condizione che resti verificato il parametro della densità di carico UBA/SAU foraggere.

È altresì possibile incrementare la superficie aziendale senza che ciò possa determinare incremento dell'aiuto e sempre a condizione che il carico di bestiame sia compreso tra 0,5 e 2,0 UBA per ettaro di SAU foraggera.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla misura.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>28</b>
Ancona	Data:	

Qualora il premio non sia stato ancora erogato, il produttore subentrante avrà anche diritto di percepire l'eventuale aiuto qualora sia in possesso di punteggi di priorità tali da collocarlo in posizione utile al finanziamento.

La verifica del possesso dei requisiti della densità di carico e della percentuale di foraggiere sul totale della SAU ammissibile all'aiuto si effettua tenendo conto anche dell'eventuale azienda (superfici ed animali) di cui già dispone il subentrante, a prescindere che egli sia o meno nelle condizioni di accedere all'aiuto.

Le eventuali superfici già possedute dal subentrante non sono in ogni caso ammissibili all'aiuto nell'annualità del subentro.

#### 2.14. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale e delle specifiche norme contenute nella DGR regionale di applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni.

#### 2.15. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

È stabilita priorità assoluta per gli agricoltori titolari di domanda di aiuto/pagamento a valere della misura 2.1.3 per l'annualità 2011, giudicata ammissibile alla data di approvazione della graduatoria di cui al successivo paragrafo 2.16 Per le restanti domande di aiuto/pagamento l'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

<b>TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'</b>	<b>PESO %</b>
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	30%
B. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	40%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che adottano le tecniche di coltivazione biologica	30%
TOTALE	100%

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

<b>A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0



<b>B. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali</b>	<b>Punti</b>
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1
- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- altre aziende	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo.

<b>C. Domande di aiuto presentate da aziende che adottano le tecniche di coltivazione biologica</b>	<b>Punti</b>
- aziende che utilizzano il metodo di coltivazione biologica su tutta la SAU aziendale	1
- altre aziende	0

La condizione di priorità è rispettata qualora l'adozione delle tecniche biologiche riguarda l'intera superficie di una Unità Tecnico Economica (UTE), così come definita al capitolo 3 "Definizioni generali" dell'allegato "A" alla DGR n. 490 del 4 aprile 2011. Ossia la UTE corrisponde normalmente all'azienda agricola. Solo nel caso in cui la superficie aziendale ricada in due o più Comuni, e tali superfici non siano limitrofe e contigue l'azienda può essere costituita da più UTE.

## **2.16. Formazione della graduatoria**

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Si finanzieranno tutte le domande di aiuto degli agricoltori titolari di domanda di aiuto/pagamento a valere della misura 2.1.3. per l'annualità 2011, giudicate ammissibili alla data di approvazione della presente graduatoria, quindi le restanti domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista al capitolo nelle disposizioni attuative 2012.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici di sesso femminile che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>30</b>
Ancona	Data:	

### 3. **MISURA 2.1.4 - Sottomisura d) Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono**

#### 3.1. **Finalità della misura**

La sottomisura d) prevede il finanziamento di operazioni, volte al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- censire le biodiversità animali e vegetali, presenti sul territorio regionale, ed ampliarne le specifiche conoscenze scientifiche;
- garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine animale che vegetale;
- diffondere le conoscenze sulle caratteristiche specifiche delle specie conservate, ai fini della successiva valorizzazione e reintroduzione nelle coltivazioni ed allevamenti di qualità;
- implementare il repertorio regionale del patrimonio genetico e della rete di conservazione e sicurezza istituita con L.R.12/2003.

L'azione d1a) ha l'obiettivo di garantire la conservazione del patrimonio genetico regionale sia di origine animale

#### 3.2. **Dotazione finanziaria assegnata**

La dotazione finanziaria per l'annualità 2012, per tutti gli accordi agroambientali d'area è pari a Euro 900.000,00 come stabilito al paragrafo delle disposizioni attuative 2012.

Le assegnazioni per ciascun accordo d'area saranno effettuate in conformità al medesimo paragrafo 5.1.5.8. dell'allegato "A" alla DGR n. 514 del 16 aprile 2012.

#### 3.3. **Beneficiari**

Possono essere beneficiari della presente misura gli imprenditori agricoli, che si impegnano ad allevare razze animali minacciate di abbandono nel rispetto delle condizioni di seguito indicate per un periodo di 5 anni.

Possono presentare pertanto domanda al seguente bando le imprese agricole singole e associate – società che svolgono attività agricole e società cooperative che possiedono i seguenti requisiti:

- I beneficiari devono essere titolari di partita IVA;
- iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (scritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti"), o iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri e/o di allevamento;
- iscritti all'anagrafe nazionale delle aziende agricole AGEA con posizione debitamente validata (Fascicolo aziendale)

#### 3.4. **Scadenza per la presentazione delle domande**

Conformemente alla medesima circolare Agea 2012 che per le domande di aiuto/pagamento inerenti la misura **2.1.4 d Azione 1a)** – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono - i seguenti termini di presentazione:



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>31</b>
Ancona	Data:	

- 1) *il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali è fissato al **9 giugno 2012**, tenuto conto della necessità di assicurare la corretta applicazione dei controlli SIGC sia nell'ambito del primo sia del secondo pilastro.*
- 2) *non è prevista la presentazione delle domande iniziali oltre la data del **9 giugno 2012**.*
- 3) *è possibile la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 entro il **9 giugno 2012**.*
- 4) *Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del **9 giugno 2012** sono irricevibili.*

### 3.5. Decorrenza degli impegni

La decorrenza degli impegni agroambientali coincide con la data di presentazione della domanda di aiuto. Gli impegni terminano 5 anni dopo la data di inizio impegno.

### 3.6. Responsabile di procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati

Per comunicazioni telefoniche o a mezzo fax si prega di fare riferimento a Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, tel. 071-806.3596; fax 071-806.3049 e-mail: sergio.urbinati@regione.marche.it

### 3.7. Modalità di presentazione delle domande

I beneficiari, così come sopra individuati, per avere diritto all'aiuto per l'annualità 2012 devono presentare domanda, tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) o altri soggetti appositamente autorizzati dalla Regione Marche, previo conferimento del mandato, esclusivamente per via telematica utilizzando la funzionalità on line della procedura informatizzata operante sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) conformemente a quanto previsto nella circolare Agea n. 4 del 02 marzo 2012 Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di aiuto/pagamento.

Gli indirizzi procedurali, definiti secondo quanto stabilito da AGEA OP, potranno essere successivamente modificati e/o integrati a fronte di eventuali nuove determinazioni operative da parte di Agea, in merito all'acquisizione delle domande di aiuto e pagamento tramite portale SIAN.

Conformemente alle indicazioni ricevute da Agea e **diversamente dalle annualità precedenti** la copia cartacea della domanda, stampata, sottoscritta secondo i termini di legge, e rilasciata come sopra indicato dovrà:

- a) se presentata per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA essere depositata presso il CAA stesso che ne ha curato la compilazione ed il rilascio e che ne detiene il fascicolo aziendale.
- b) se presentata tramite tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Regionale, essere presentata **entro 09 Luglio 2012**, secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera b) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili
- c) se relativa al cambio di beneficiario (anche se compilate e rilasciate dai CAA) essere presentata entro 09 Luglio 2012 secondo le modalità descritte nel manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, alle Strutture Decentrate Agricoltura della Regione Marche. Le domande di cui alla lettera c) trasmesse oltre il termine alle Strutture decentrate competenti sono irricevibili



### 3.8. Limitazioni alle condizioni di ammissibilità

- 1) Gli animali oggetto dell'aiuto debbono essere posseduti dall'imprenditore a decorrere dalla data di avvio degli impegni agroambientali;
- 2) Dovrà parimenti essere dimostrato il possesso di ulteriori superfici, ai fini del rispetto del carico di bestiame aziendale previsto dalla condizionalità, nel caso di allevamento in azienda di altri animali oltre a quelli oggetto dell'aiuto;
- 3) Le condizioni previste per il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (artt. 4 e 5 del Reg. CE 73/2009) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (art. 6 Reg. CE 73/2009), debbono essere rispettate su tutta la superficie aziendale in possesso del beneficiario così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

### 3.9. Tipologie degli interventi

Il sostegno è annuale, con una durata di 5 anni ed è concesso per l'allevamento di razze animali minacciate di abbandono che preveda le seguenti attività:

- a) allevamento in purezza, per tutto il periodo di impegno di 5 anni, dei capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto delle seguenti razze:
  - razza ovina Sopravvissana;
  - razza ovina Appenninica;
  - razza ovina Fabrianese;
  - razza equina Cavallo del Catria
- b) mantengono per tutto il periodo di impegno di 5 anni, la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- c) provvedono a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure producono una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- d) annotano sul Registro di Stalla gli animali presenti in azienda oggetto di aiuto.

Fermo restando quanto sopra è comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

### 3.10. Intensità e tipologia di aiuto

Sono concessi aiuti per l'allevamento di capi in purezza per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per le operazioni previste nella presente azione.

L'importo di tale aiuto è determinato sulla base dei valori relativi alle minori entrate e/o ai maggiori costi derivanti dall'adozione dell'impegno in questione.

La metodologia di calcolo della perdita di reddito è riportato nell'allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06). In particolare sono previste le compensazioni riportate nella tabella seguente:

Razza allevata	Totale Premio (€/UBA)
Razza ovina Appenninica	200
Razza ovina Sopravvissana	200



<b>Razza ovina Fabrianese</b>	<b>200</b>
<b>Razza equina Cavallo del Catria</b>	<b>180</b>

Tale compensazione è cumulabile con quelle relative alle altre azioni della Misura 2.1.4

### 3.11. Modalità di calcolo del carico di bestiame aziendale

Fatto salvo il rispetto delle norme di condizionalità, le superfici foraggere vengono computate, con riferimento alla singola particella catastale, nel rispetto delle regole stabilite al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni Attuative di cui alla DGR 490/2011.

Concorrono al calcolo delle UBA:

- equini femmine ed equini maschi autorizzati alla monta, di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al 31/12/2011 così come risultante dal certificato di iscrizione rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
- ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine di almeno un anno di età al 31/12/2011.

I suddetti animali sono convertiti in UBA sulla base dei coefficienti di conversione capo/UBA riportati al paragrafo 3.1. "Definizioni generali" delle disposizioni attuative.

### 3.12. Rispetto degli impegni

Fatte salve le cause di forza maggiore indicate al capitolo 3.1. "Definizioni generali" delle Disposizioni Attuative 2012, debbono essere rispettate le condizioni riportate nel presente paragrafo.

Nel corso del periodo di impegno di 5 anni, non è ammissibile alcuna riduzione del numero dei capi allevati oggetto di aiuto. Eventuali riduzioni accertate dai funzionari allo scopo preposti, sono sanzionate con le modalità di cui al Reg. (CE) 1975/06). È comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

Eventuali incrementi del numero dei capi allevati, nel periodo di impegno, non danno diritto ad alcun incremento di premio.

E' consentita la cessione dell'azienda senza la revoca dell'aiuto già percepito da parte dell'imprenditore beneficiario cedente, qualora l'agricoltore subentrante oltre a proseguire gli impegni alle medesime condizioni sopra riportate, sia anche in possesso di tutti i requisiti di accesso alla presente misura.

### 3.13. Decadenza dell'aiuto

Vi è decadenza totale o parziale dell'aiuto e la revoca di tutti o parte degli aiuti percepiti, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, sulla base delle modalità indicate dal Decreto ministeriale contenente disposizioni comuni sui controlli e il recupero delle somme indebitamente percepite nel contesto della condizionalità e dello sviluppo rurale.

In particolare la DGR n. 1467 del 07/11/2011. Disposizioni in materia di violazione "Misure 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4 -(sottomisure b), d) azione 1a) e 1b) ed e) - 215" con cui la Regione Marche ha recepito il decreto Ministeriale MIPAF n. 30125 del 22/dicembre 2009 (come modificato dal DM 13/05/2011).



### 3.14. Criteri di priorità per la selezione dei beneficiari

Le priorità saranno valutate solo se verrà compilato, in fase di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, l'apposito modello informatico. Quindi la mancata compilazione informatica della parte relativa al possesso dei requisiti di priorità comporta la non assegnazione delle priorità.

L'attribuzione del punteggio di priorità, alle domande ritenute ammissibili, avviene valutando nell'ordine ciascuna tipologia di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100:

<b>TIPOLOGIA DELLE PRIORITA'</b>	<b>PESO %</b>
A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in aree naturali protette	20%
B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in siti della Rete Natura 2000	30%
C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	20%
D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	30%
<b>TOTALE</b>	<b>100%</b>

La posizione in graduatoria sarà stabilita in base ai seguenti parametri:

<b>A. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area protetta</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area protetta > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area protetta > al 25% e < al 50% della superficie totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area protetta < al 25% della superficie totale	0

<b>B. Domande di aiuto presentate da aziende ricadenti in area Natura 2000</b>	<b>Punti</b>
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 75% della superficie totale	1
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > del 50% e < del 75% della sup. totale	0,75
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 > al 25% e < al 50% della sup. totale	0,5
- superficie aziendale ricadente in area Natura 2000 < al 25% della superficie totale	0

<b>C. Domande di aiuto presentate da aziende che allevano con il metodo biologico gli animali aziendali</b>	<b>Punti</b>
- aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali	1



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>35</b>
Ancona	Data:	

- aziende che utilizzano il metodo biologico su oltre il 50% ma meno del 100% delle UBA aziendali	0,5
- aziende che non allevano con il metodo biologico gli animali aziendali	0

La condizione dell'allevamento con il metodo biologico è rispettata qualora l'allevatore disponga della certificazione di allevamento biologico o su tutte le UBA allevate in azienda, o su almeno il 50% di esse, con l'eccezione dei soli animali di bassa corte allevati per l'autoconsumo. Inoltre il rapporto UBA allevate in azienda e la SAU foraggera aziendale dovrà essere compresa tra 0,3 e 2 UBA/ha

<b>D. Recupero di razze locali ricompreso in un progetto di valorizzazione delle aree rurali</b>	<b>Punti</b>
- Allevamenti inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	1
- Allevamenti non inclusi in un progetto di valorizzazione delle aree rurali	0

La condizione di priorità è rispettata qualora gli interventi in questione siano ricompresi in un progetto di filiera territoriale per lo sviluppo locale adottata con approccio Leader con le modalità stabilite al capitolo 3.2.2.5. del PSR Marche 2007-2013.

### 3.15. Formazione della graduatoria

Per ogni accordo agroambientale d'area è prevista la formazione di una graduatoria che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ciascun all'accordo agroambientale d'area, che viene definita con le modalità previste nelle disposizioni attuative 2012.

Nell'ambito di soggetti che posseggono il medesimo punteggio, i beneficiari saranno collocati in graduatoria attribuendo una preferenza alle giovani imprenditrici che hanno un'età pari o inferiore ad a 40 anni al momento della presentazione della domanda - a partire dalla più giovane e secondo l'ordine crescente di età anagrafica.

Quindi a seguire saranno collocati tutti gli altri soggetti ammessi, con il criterio dell'ordine crescente dell'età anagrafica, a partire dal soggetto più giovane.



Luogo di emissione: Ancona	Numero:	Pag. <b>36</b>
	Data:	

**Allegato "1.a"**- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.1.

**Modello 211 2012**

CUAA  N. Domanda  Pagina (n°/di totali)  /

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE  
PER GLI IMPEGNI RELATIVI ALLA NATURA SPECIFICA DEL BANDO A CONDIZIONE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – Misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2012*

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**

*(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)*

\_\_I\_\_ sottoscrit \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

in qualità di rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche – misura 211 Indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane – Campagna 2012 Bando a Condizione

**DICHIARA**

- a. di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso non sia possibile erogare il premio per l'obbligo di apportare al bando modificazioni tali da non consentire il riconoscimento del premio stesso;
- b. di adempiere, fin dal momento della presentazione della domanda per l'annualità 2012, agli obblighi previsti dal PSR per la misura alla quale aderisce e di impegnarsi a rispettare tali obblighi fino alla conclusione del periodo di impegno;
- c. di impegnarsi ad adeguarsi agli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda;
- d. di essere a conoscenza della incertezza derivante dalla mancata conclusione dell'iter amministrativo di approvazione e di accettare le conseguenze della mancata approvazione totale o parziale della misura, ed in particolare per le parti seguenti:
  - possibilità di finanziare gli "Organismi gestori dei pascoli"

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

N.B La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>37</b>
Ancona	Data:	

**Modello esemplificativo di Conferimento capi/2012:**

**Contratto**

**TRA**

- Ente/Organismo gestore
- Sede
- Rappresentante legale
- nato a / il
- Residente

e

**Affidatario:**

- Nome Cognome
- nato a / il
- Residente a
- C.F.

per avviare alla monticazione estiva il proprio bestiame sui pascoli di proprietà della **Comunanza Agraria/azienda speciale/.....**  
dalla data:.....  
come riportato nella seguente tabella:

Specie	n. capi	Note / codici identificativi di cui alla Banca Dati Nazionale (BDN)

Il **sottoscritto allevatore** dichiara inoltre ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità:

- di essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e il benessere animale

L'**Organismo gestore** assicura per la stagione di monticazione:

- un'organizzazione a turni del pascolo attraverso la suddivisione dello stesso in comparti recintati di dimensione adeguata per evitare un eccessivo carico di bestiame;
- la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria

**DATA**

**Firma dell'allevatore**

**Firma del Presidente (o rappresentante legale) dell'Organismo gestore**



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>38</b>
Ancona	Data:	

**Allegato "1.b"**- Dichiarazioni relative alla misura 2.1.3.

### **Elementi costitutivi del piano di pascolamento per la misura 2.1.3. del PSR Regione Marche 2007/2013**

Finalità del Piano di Pascolamento: al fine di rispondere agli impegni specifici imposti dall'attuazione della misura è necessario redigere un documento detto "Piano di Pascolamento" che abbia i seguenti requisiti:

#### AZIENDA - CUA

DESCRIZIONE AZIENDA: conduzione, sau, UBA, titolo di possesso, ettari di superficie a pascolo da fascicolo aziendale, altre superfici a pascolo, periodo di pascolamento,

CARTOGRAFIA: su base CTR in scala 1:10000 individuare le superfici a pascolo, sovrapporre la cartografia fitosociologica fornita dall'Ente Gestore; su base CTR e catastale (1:2000 o altra scala idonea) individuare le diverse formazioni vegetali e le diverse tipologie di impegno da attuare e suddivisione dei lotti di pascolamento:

- a) **quota superiore a 900 metri sul livello del mare,**
- b) **invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.),**
- c) **presenza delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi**
- d) **aree per raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro**

**Inoltre individuare le aree a rischio di erosione**

#### DESCRIVERE:

- schema di utilizzo del pascolo: carico di bestiame totale, n° dei lotti, sequenza di occupazione dei lotti, durata del pascolo totale e parziale, carico UBA/lotto
- delimitazione dei lotti: recinti fissi, mobili, pascolo guidato, ecc...

#### PIANO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE

Come conseguenza della tipologia di formazione vegetale presente nell'area a pascolo l'azienda si impegna ad attuare le misure previste tramite:

- conservazione superficie con solo pascolamento
- contenimento vegetazione invasiva erbacea con sovrapascolamento
- contenimento vegetazione invasiva arboreo-arbustiva tramite mezzi meccanici



Luogo di emissione: Ancona	Numero:	Pag. <b>39</b>
	Data:	

CUAA  N. Domanda  Pagina (n°/di totali)  /

**Modello 2/IN 2012**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**  
(artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000)

**DICHIARAZIONI ED IMPEGNI DEL RICHIEDENTE**

\_\_L\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società \_\_\_\_\_,

avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 38 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

**DICHIARA**

Di essere a conoscenza di tutte le condizioni fissate dal bando annualità 2012 approvato con DSS ..... ed in particolare dei seguenti impegni:

- il rispetto, dal momento della presentazione della domanda, delle misure di Conservazione obbligatorie emanate in via provvisoria e approvate ai sensi dell'art.24 della LR 6/2007;
- il mantenimento di un carico di bestiame non superiore a 2,0 e non inferiore a 0,5 UBA per ettaro di foraggiere, per almeno un anno, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
- l'adozione di pratiche agricole rispettose delle regole della "condizionalità" sull'intera superficie aziendale;
- il possesso dei seguenti requisiti soggettivi che danno diritto ai relativi punteggi di priorità:

<b>CRITERIO B: metodo di allevamento biologico</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>note</b>
<b>B1</b> -aziende che utilizzano il metodo biologico per tutte le UBA aziendali			
<b>B2</b> -aziende che utilizzano il metodo biologico su una quota delle UBA aziendali > 50% e < 100%			

<b>CRITERIO C: metodo di coltivazione biologica</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>note</b>
<b>C1</b> -aziende che utilizzano il metodo di coltivazione biologica su tutta la SAU aziendale			

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore



Luogo di emissione:	Numero:	Pag. <b>40</b>
Ancona	Data:	

CUAA  N. Domanda  Pagina (n°/di totali)  /

**Modello. 10/IN 2012**

**DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000

**ELENCO SOCI**

\_\_L\_\_ sottoscritt \_\_\_\_\_ nat\_ a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_

via/fraz/loc. \_\_\_\_\_,

In qualità di rappresentante legale della ditta/società

\_\_\_\_\_ /  
avendo presentato domanda per ottenere gli aiuti di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 38 del Reg. (CE) del Consiglio n° 1698/05, Programma di Sviluppo Rurale, Asse II, Misura 2.1.3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, consapevole che in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero incorrerà nelle sanzioni dall'art.76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell'art.75 della medesima legge;

**DICHIARA**

Che i soci componenti la società al momento della presentazione della domanda sono:

n.	Cognome e nome del socio	Codice Fiscale
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_ /  
La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione qualora sia apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento o nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore